DISCIPLINA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Art. 13-quinquies

Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento

In aggiunta alle informazioni periodiche di cui all'articolo 13-quater ad ogni aderente sono fornite, almeno tre anni prima della possibile eta' di pensionamento o su successiva richiesta dello stesso, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Versione in vigore dal 1 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 19

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle forme pensionistiche complementari
Estremi	Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-252-2005/art-13-quinquies-informazioni-agli-aderenti-durante-la-fase-di-prepensionamento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it